



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

ORDINANZA SINDACALE

n. 22 del 05.07.2024

OGGETTO: *ACQUE DI SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. REVOCA ORDINANZA N. 21 DEL 03.07.2024*

IL SINDACO

Premesso che l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente ARTA Abruzzo, con comunicazione registrata al protocollo generale in data 03.07.2024 al n. 4181 avente ad oggetto "*Invio risultati analisi acque di scarico. Rapporti di prova n. AQ/4457/24, n. AQ/4458/24*" è stato inoltrato a questo Ente il Verbale di accertamento e contestazione n. 28 del 28.06.2024 e si è accertata la violazione dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 poiché sul Rapporto di Prova n. AQ/004458/24, emesso il 22.06.2024, risulta che:

- il campione di acqua di scarico prelevato il 15.05.2024 sull'impianto di depurazione dei Comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio (AQ) non è conforme per il parametro "*Escherichia Coli*" al limite 5000 UFC/100 ml fissato sull'Autorizzazione della Regione Abruzzo DPC024/366 del 22.10.2021;

Dato atto che l'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona con successiva nota registrata al protocollo di questo Ente in data 03.07.2024 al n. 4184 avente ad oggetto "*Invio risultati analisi acque di scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio (AQ). Rapporti di prova A.R.T.A. n. AQ/4457/24 e AQ/4458/24. Comunicazione ARTA del 02.07.2024 prot. n. 126916/24*" chiede al Nostro Ente di voler comunicare, per il combinato disposto degli artt. 13 c. 2 e 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/98, i provvedimenti posti in essere a tutela della pubblica salute e salvaguardia dell'ambiente;

Vista l'ordinanza n. 21 del 03.07.2024 con la quale si ordina il CAM – Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa, con sede ad Avezzano (AQ) in via Caruscino di adottare tutte le misure necessarie per eliminare la condizione di non conformità su richiamata;

Considerato che il CAM con nota Prot. n. 4240 del 04.07.2024 comunica che:

- Il campione delle acque reflue esaminato in cui il parametro E. Coli risulta essere non conforme è del 15 maggio 2024;
- Nel successivo controllo lo stesso rispetta la norma stabilita dalla legge in vigore, D.Lgs 152/06 allegato 5, comma 4;

Visto il certificato redatto dal laboratorio certificato Ecopoint Green Solutions, n. 24LA03519 del 21/05/2024 nel quale si dichiara quanto segue: "Il campione in esame, relativamente ai parametri determinati, risulta conforme ai limiti riportati nell'Allegato 5 Parte terza del Decreto Legislativo n° 152/06 Tabella 1 e Tabella 3 – Scarico in acque superficiali;



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Considerato, pertanto che sussistono i presupposti per la revoca dell'ordinanza n. 21 del 03.07.2024;

IL SINDACO

Richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto altresì l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

la revoca dell'ordinanza n. 21 del 03.07.2024 "*ACQUE DI SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE*".

STABILISCE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ortucchio e venga notificata al Dipartimento Prevenzione e Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona, al CAM - Consorzio Acquedottistico Marsicano, al Prefetto di L'Aquila, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, al Comune di Gioia dei Marsi, al Comune di Lecce nei Marsi e ai Vigili Urbani del Comune di Ortucchio.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO

Raffaele Favoriti